

**LEGGE REGIONALE N. 88 DEL 26-06-1980  
REGIONE LAZIO**

**Norme in materia di opere e lavori pubblici.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO  
N. 21  
del 30 luglio 1980

*Il Consiglio regionale ha approvato.  
Il Presidente della Giunta Regionale  
promulga la seguente legge;*

**TITOLO I  
OPERE INCLUSE NEI PROGRAMMI REGIONALI  
Capo I  
PROGRAMMAZIONE**

**ARTICOLO 1**

Ambito di applicazione della legge

I programmi regionali, comprendenti opere e lavori pubblici di competenza di comuni, provincie e loro consorzi, e le relative modalità di finanziamento sono disciplinati dalla presente legge.

Per la redazione dei progetti, per l'appalto, per l'esecuzione e per il collaudo delle opere di cui al primo comma, si applica la vigente normativa statale, salvo quanto disposto dai successivi articoli.

## ARTICOLO 2

### Finalità

I programmi di cui al precedente articolo sono finalizzati all' equilibrato sviluppo dei servizi nel territorio e devono comprendere interventi che, anche se articolati in più esercizi finanziari, consentano, la completa realizzazione dell' opera, privilegiando quelle che:

- a) rivestano particolare rilevanza sociale, economica e territoriale;
- b) siano a servizio di più comuni, anche se realizzate o gestite da uno solo di essi;
- c) promuovano o incentivino la realizzazione di piani organici di servizi, anche attraverso il coordinamento delle risorse finanziarie degli enti locali.

## ARTICOLO 3

### Piani regionali e programmi provinciali di intervento

Per l' attuazione del programma regionale di sviluppo previsto dall' articolo 2 della legge 12 aprile 1977, n. 15, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva piani finanziari pluriennali in materia di opere e lavori pubblici, articolati per settori di intervento e/ o per progetti operativi, procedendo alla ripartizione per territorio provinciale delle risorse previste nel bilancio pluriennale e definendo obiettivi prioritari, indirizzi e criteri.

Le amministrazioni provinciali, alle quali è data tempestiva comunicazione del provvedimento di cui al precedente comma, sentiti gli enti indicati all' articolo 1, predispongono, previa verifica di fattibilità, programmi organici di intervento per settori e/ o per progetti operativi che rispondano agli obiettivi, criteri e indirizzi di cui al primo comma e che tengano conto delle risorse dei suddetti enti locali, coordinandone, ove possibile, la utilizzazione.

Le amministrazioni provinciali sono delegate ad approvare i programmi di cui al secondo comma del presente articolo.

La deliberazione di approvazione dei programmi, di cui fa parte integrante una relazione illustrativa contenente ogni elemento utile di valutazione delle priorità e della fattibilità di ciascun intervento nonché della coerenza delle scelte agli obiettivi, indirizzi e criteri di

cui al primo comma, è inviata alla Regione per i successivi adempimenti entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di riparto provinciale dei fondi.

In caso di inosservanza del termine di cui sopra può provvedere la Giunta regionale.

## **TITOLO I**

### **OPERE INCLUSE NEI PROGRAMMI REGIONALI**

#### **Capo II**

#### **FINANZIAMENTO ED ESECUZIONE DELLE OPERE**

#### **ARTICOLO 4**

Concessione dei finanziamenti ed impegno di spesa

Il Presidente della Giunta regionale, in base ai programmi approvati dalle amministrazioni provinciali, concede agli enti interessati i finanziamenti ed assume i relativi impegni nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi capitoli di spesa del bilancio di previsione.

#### **ARTICOLO 5**

Modalità degli interventi finanziari della Regione

L' intervento finanziario della Regione può avvenire con le seguenti modalità :

a) mediante la concessione di contributi in conto capitale;

b) mediante la concessione di contributi pluriennali, in misura costante, per la durata corrispondente a quella necessaria per l' ammortamento di mutui che, all' uopo, verranno contratti dagli enti interessati e, comunque, per un periodo non superiore a trentacinque anni.

Il Consiglio regionale, in sede di approvazione del

piano finanziario pluriennale, determina la misura del contributo regionale. Questa, per gli interventi finanziari in conto capitale, può raggiungere il 100 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la realizzazione dell' opera, a termini del successivo articolo 12; per i contributi annui costanti, può essere pari a quella dovuta per il totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per spese ed interessi.

In ogni caso la misura del contributo in annualità non può essere superiore al costo del mutuo praticato dalla cassa depositi e prestiti.

## **ARTICOLO 6**

### Erogazione dei contributi

Per le opere ammesse a contributo in capitale le somme relative al finanziamento regionale sono messe a disposizione dell' ente interessato nella misura del 10 per cento entro trenta giorni dalla data di esecutività del decreto del Presidente della Giunta regionale, adottato a termini del precedente articolo 4.

La restante somma è corrisposta all' ente stesso:

- per l' 80 per cento a presentazione del verbale di consegna lavori;
- per l' ulteriore 5 per cento a presentazione della deliberazione di approvazione del certificato di collaudo relativo ai lavori principali;
- per il residuo 5 per cento, o per il minor importo necessario, a seguito dell' inoltro della deliberazione di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell' opera.

I contributi in annualità sono erogati per conto degli enti interessati direttamente agli istituti mutuanti, con decorrenza dalla data di inizio dell' ammortamento del mutuo.

## **TITOLO I**

### **OPERE INCLUSE NEI PROGRAMMI REGIONALI**

#### **Capo III**

### **PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E COLLAUDO DELLE OPERE**

## **ARTICOLO 7**

Redazione del progetto e spese ammissibili a contributo

Gli enti beneficiari dei finanziamenti curano la progettazione delle opere a mezzo dei propri uffici tecnici ovvero mediante affidamento a liberi professionisti.

Il quadro economico di ciascun progetto deve contenere, oltre alla previsione di spesa per lavori, le somme a disposizione dell' amministrazione per rilievi geognostici, per l' acquisizione dell' area, per l' esecuzione di impianti e la fornitura di attrezzature, per revisione prezzi, per spese generali e per oneri fiscali.

Nel quadro economico deve essere compresa una adeguata somma per far fronte a lavori imprevedibili in sede progettuale ed a maggiori oneri che possano emergere nel corso della realizzazione dell' opera.

Le spese generali di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità dei lavori e collaudo, di cui al secondo comma, saranno determinate in base alle vigenti tariffe professionali.

Nel caso che le suddette prestazioni siano espletate tramite gli uffici tecnici degli enti interessati, le previsioni suddette potranno essere ammesse fino alla misura massima del 50 per cento.

## **ARTICOLO 8**

Approvazione del progetto ed appalto dei lavori

Il progetto dell' opera, assistito da contributo regionale, è approvato dal competente organo dell' ente interessato.

Il provvedimento di approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità , indifferibilità ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell' articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 79.

Detto provvedimento di approvazione deve essere assunto entro centottanta giorni dalla data di comunicazione da parte dell' amministrazione provinciale dell' inclusione dell' opera nel programma, ove l' opera stessa sia compresa tra quelle da finanziare nel primo anno di esercizio. Per le opere finanziabili negli anni successivi, l' approvazione deve intervenire entro il primo trimestre

dell' anno di competenza, sempre che tale termine non venga interrotto da atto motivato dell' amministrazione provinciale o della Regione.

Sui progetti non è richiesto alcun parere nè ulteriore approvazione della Regione.

Gli enti interessati sono tenuti ad informare la Regione dell' avvenuta adozione del provvedimento di approvazione non appena lo stesso diviene esecutivo ai sensi dell' articolo 27 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74.

Per le opere finanziate in conto capitale i lavori dovranno essere appaltati entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione del progetto. Per le opere da realizzare con contributi in annualità , tale termine decorre dalla data di comunicazione della concessione del mutuo.

Qualora gli enti di cui al precedente articolo 1 ricorrano all' appalto concorso, i lavori debbono essere aggiudicati ed i relativi progetti approvati entro dieci mesi dalla data di comunicazione dell' amministrazione provinciale di cui al terzo comma del presente articolo.

## **ARTICOLO 9**

Inosservanza dei termini

La Regione assicura, agli enti interessati, assistenza tecnico - amministrativa anche al fine di garantire il regolare e sollecito svolgimento dei programmi di cui all' articolo 3 della presente legge.

In caso di inosservanza da parte degli enti interessati dei termini di cui ai commi terzo, sesto e settimo del precedente articolo 8, il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento, può dichiarare la decadenza dal beneficio del finanziamento, con conseguente disimpegno della spesa e recupero dei fondi attribuiti e di quelli eventualmente accreditati ai sensi del precedente articolo 6.

Le opere per le quali è stata dichiarata la decadenza, ai sensi del precedente comma, possono essere incluse nei successivi programmi ove ne siano verificate le condizioni di fattibilità .

## **ARTICOLO 10**

### Attuazione dei programmi

Al fine di accertare lo stato di attuazione dei programmi necessari per gli adempimenti di cui al terzo comma dell' articolo 2 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 e per la verifica di rispondenza degli obiettivi, indirizzi e criteri indicati al primo comma dell' articolo 3 della presente legge, gli enti che si avvalgono dei finanziamenti regionali, sono tenuti a dare semestralmente notizie sullo stato di avanzamento delle opere alla Regione ed alla competente amministrazione provinciale.

## **ARTICOLO 11**

### Collaudo delle opere

La nomina del collaudatore o della commissione collaudatrice per le opere pubbliche, comprese nei programmi regionali, è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per delega, del responsabile del servizio lavori pubblici della Regione, a seguito di presentazione da parte degli enti interessati del certificato di ultimazione lavori.

Su richiesta dell' ente o su iniziativa della Regione l' incarico di collaudo può essere affidato in corso d' opera.

In attesa di apposita legge regionale che disciplini la nomina dei collaudatori, questi, di norma, sono scelti tra i dipendenti regionali.

Per l' espletamento delle operazioni di collaudo è corrisposta ai dipendenti regionali, a titolo di rimborso spese, una somma determinata in ragione del 75 per cento dell' importo della voce << onorari >> indicata nella tariffa professionale.

Delle commissioni di collaudo possono far parte anche funzionari amministrativi, dipendenti dalla Regione.

## **ARTICOLO 12**

Approvazione del collaudo ed accertamento definitivo della misura del finanziamento regionale

Il competente organo dell' ente appaltante approva con apposito atto deliberativo il certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Per la determinazione definitiva della spesa occorsa per la realizzazione dell' opera l' ente interessato adotta apposita deliberazione, contenente il richiamo ai provvedimenti di liquidazione di ogni spesa prevista in progetto e l' approvazione del rendiconto a giustificazione delle somme accreditate. Detta deliberazione è trasmessa al servizio lavori pubblici della Regione.

Il Presidente della Giunta regionale, verificata la rispondenza dell' opera realizzata a quella programmata, determina, sulla base delle risultanze dell' atto deliberativo di cui al secondo comma, la quota definitiva del contributo regionale ed accerta la eventuale economia.

## **TITOLO II NORME FINALI E TRANSITORIE**

## **ARTICOLO 13**

Opere di interesse regionale

In attesa dell' emanazione di leggi regionali organiche per l' esecuzione di opere e lavori pubblici di interesse regionale da parte della Regione Lazio si applica la vigente normativa statale, salvo quanto previsto da specifiche leggi regionali.



## **ARTICOLO 14**

Opere pubbliche degli enti locali  
non ammesse a finanziamenti regionali

Le deliberazioni degli enti locali di approvazione dei progetti relativi ad opere pubbliche di loro competenza, per le quali non vi sia intervento finanziario della Regione, sono eseguite ai sensi dell' articolo 130 della Costituzione.

Sui progetti non è richiesto alcun parere nè ulteriore approvazione da parte della Regione e dei suoi uffici.

## **ARTICOLO 15**

Normative speciali

E' fatta salva la normativa regionale sulle materie disciplinate da leggi speciali ove non trovi applicazione la presente legge.

Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica.

## **ARTICOLO 16**

Disciplina della delega

La delega prevista al precedente articolo 3 è a tempo

indeterminato ed il suo esercizio è vincolato all' osservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle direttive impartite dal Consiglio regionale in sede di approvazione dei piani finanziari pluriennali.

Alla Giunta regionale competono la vigilanza sull' esercizio delle funzioni e gli adempimenti per il rimborso annuale delle spese eventualmente sostenute dalle amministrazioni provinciali per l' esercizio delle funzioni delegate.

## **ARTICOLO 17**

Rimborsi per le funzioni delegate

Per far fronte alle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate ai sensi del precedente articolo 3 le amministrazioni provinciali hanno facoltà di riservare una quota non superiore all' 1 per cento delle somme loro attribuite dal provvedimento regionale di assegnazione di fondi.

Ove trattasi di contributi in annualità la riserva di cui al precedente comma può essere operata per un solo esercizio finanziario.

## **ARTICOLO 18**

Abrogazioni

Sono abrogate le leggi regionali 17 agosto 1974, n. 41, 17 settembre 1974, n. 47, 11 giugno 1975, n. 66, 26 gennaio 1977, n. 12 e 16 novembre 1978, n. 70.

## **ARTICOLO 19**

Norma transitoria

Salvo quanto previsto agli articoli 6, 7, 10, 11 e 12 della presente legge, per i programmi e per le opere in corso di realizzazione si applicano le normative già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 26 giugno 1980

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 21 giugno 1980.